

UDIENZE DI RIESAME
Protocollo condiviso da
Tribunale ordinario di BOLOGNA
Corte di Appello di BOLOGNA
Procura Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA
Procure della Repubblica del Distretto di Corte di Appello di BOLOGNA
Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna
Ordine degli Avvocati di BOLOGNA
Camere penali dell'Emilia Romagna

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari del distretto di BOLOGNA

Vista la legge 24.4.2020 n. 27, art. 83 ed il decreto legge 30.4.2020 n. 28, articolo 3;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che la normativa vigente ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con modifiche nella legge n. 27 del 2020 prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che l'eventuale modalità di celebrazione dell'udienza da remoto secondo l'istanza nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, da ricondursi alla straordinaria situazione di rischio sanitario che sta coinvolgendo il territorio nazionale, dovendosi immediatamente ristabilire per ogni procedimento le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze avanti il Tribunale non appena superata l'emergenza epidemiologica, in ossequio alle disposizioni derivanti da fonti normative primarie che eventualmente dovranno essere adottate nell'ambito del settore Giustizia;

Considerato inoltre che è in corso di definizione un protocollo che consenta dall'1.9. l'invio degli atti da parte delle Procure della Repubblica al tribunale del Riesame mediante TIAP e che il sistema di trasmissione degli atti, di seguito definito, è provvisorio e finalizzato ad evitare accessi di avvocati negli uffici giudiziari per il controllo, lettura ed estrazione copia di atti, con finalità del contenimento del rischio di contagio da COVID 19;

Ritenuto che la vigenza del presente protocollo è a termine e decorre vada dal 22.4.2020 fino al 31.7.2020, fatta salva la proroga del termine della fase 2 e l'eventuale revisione in caso di modifiche normative rilevanti;

Ribadito che il presente protocollo sarà applicato ai procedimenti di competenza del tribunale del Riesame i cui avvisi saranno notificati in data successiva alla sua efficacia;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le udienze del tribunale della libertà di cui agli artt. 309, 310, 324 c.p.p. sono condotte nelle forme ordinarie ovvero, con il consenso delle parti, mediante collegamento da remoto.

Le udienze celebrate nelle forme ordinarie saranno fissate ad horas.

Ove il collegamento da remoto non risulti possibile per ragioni di carattere tecnico, l'udienza sarà tenuta nelle forme ordinarie anche nella stessa data, concedendo un congruo tempo per consentire alle parti di raggiungere il Tribunale di Bologna.

2. Le istanze di riesame e di appello dovranno pervenire via PEC alla cancelleria del tribunale del Riesame dalle 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali da lunedì a venerdì (solo fino alle 13,30 per atti in scadenza) e nella giornata di sabato dalle 11 alle 13,30 solo per atti in scadenza; istanze inoltrate via PEC in orario successivo a quello finale indicato s'intenderanno pervenute alle ore 8,30 del giorno feriale seguente.

Nel caso in cui il difensore manifesti già con l'atto di impugnazione l'assenso a celebrare l'udienza in modalità telematica, le istanze dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare ai fini della celebrazione delle udienze da remoto e di PEC da impiegare per le notifiche e l'invio degli atti nonché un numero di telefonia fissa o cellulare da contattare in caso di necessità. Con l'email di trasmissione degli atti, di cui al punto 9), il Pubblico Ministero comunicherà anche il proprio eventuale assenso alla partecipazione all'udienza in modalità telematica.

Ove l'istanza di riesame o di appello sia stata presentata dal detenuto personalmente attraverso l'Ufficio Matricola, al fine del computo dei termini, qualora vi sia discordanza tra la data di presentazione e la data di invio da parte dell'istituto penitenziario, farà fede la data e l'ora in cui il detenuto ha presentato l'istanza.

3. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dall'avvocatura; il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

4. La partecipazione dell'indagato/imputato all'udienza sarà autorizzata dal Presidente della Sezione Impugnazioni Cautelari Penali secondo le vigenti norme del c.p.p.

5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia penitenziaria ove l'indagato/l'imputato risulti ristretto in carcere.

6. Anche nel caso di celebrazione dell'udienza in modalità telematica, viene assicurata l'assistenza di un interprete all'indagato/imputato alloggiato.

7. Resta ferma l'applicazione delle regole igienico-sanitarie e di distanziamento sociale anche nei luoghi da remoto ove si trovino i giudici, il cancelliere, l'indagato/imputato, il difensore e l'interprete.

8. Nel caso di celebrazione dell'udienza in modalità telematica, l'udienza e la camera di consiglio saranno svolte secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 12 bis e comma 12 quinquies della legge n. 27 del 24.4.2020 e da eventuali successive norme di legge.

9. Nel periodo di vigenza del protocollo, le procure della Repubblica e le aa.gg. procedenti trasmetteranno gli atti relativi alle istanze di riesame e di appello a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC alla cancelleria del tribunale della libertà nell'orario compreso tra le 8,30 e le 12,30 dei giorni da lunedì a venerdì e fino alle 13,30 per atti in scadenza e il sabato, solo per atti in scadenza, dalle 8,30 alle 11,30; nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria, la cancelleria del tribunale del riesame attesterà in forma scritta l'ora ed il giorno di arrivo degli atti nella casella di posta elettronica del tribunale del riesame; l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo degli atti al tribunale del riesame sarà inviata al difensore insieme all'avviso di fissazione dell'udienza; la cancelleria del riesame provvederà ad inoltrare gli atti, a mezzo PEC, al difensore, onde consentire l'accesso agli stessi. La richiesta di impugnazione vale - a tal fine - anche come richiesta di accesso e di trasmissione degli atti. L'invio degli atti al difensore a mezzo PEC avverrà soltanto ai fini della consultazione e della visione. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

Nel caso in cui gli uffici giudiziari procedenti non siano in condizione di inviare gli atti a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC, in quanto contenenti files non trasmissibili per tipo o dimensione oppure per motivi tecnici, il deposito avverrà nelle forme ordinarie; la cancelleria avviserà il difensore dell'impossibilità di trasmissione degli atti a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC. In ogni caso, il deposito avverrà nelle forme ordinarie ove la dimensione dei files da trasmettere sia superiore a 15 MB.

Resta ferma la possibilità degli uffici di Procura di trasmettere gli atti al tribunale del Riesame anche mezzo TIAP, ferma restando l'obbligatorietà della trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC e fermi i limiti di dimensione degli atti, di cui punto precedente. Con le stesse modalità la cancelleria del Tribunale del riesame invierà al difensore atti d'indagine, trasmessi successivamente dal p.m.; parimenti provvederà a trasmettere al p.m. le produzioni trasmesse dalla difesa prima dell'udienza.

Per gli atti trasmessi a mezzo PEC ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, la cancelleria del riesame provvederà a stampare gli stessi nel caso in cui il numero di pagine non sia superiore a 150 ovvero a memorizzarli su supporto informatico nel caso in cui eccedano tale limite.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza camerale conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico; saranno fornite succinte istruzioni di utilizzo (si rinvia al modello allegato al presente protocollo).

11. Nella data e nell'orario dell'udienza, gli utenti dovranno essere in condizione di ricevere la chiamata d'invito del Cancelliere a partecipare in modalità telematica, mediante il programma TEAMS.

Il Cancelliere stabilirà il collegamento tra i partecipanti e verificherà il funzionamento dell'eventuale canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato/imputato ristretto in carcere.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Presidente del Collegio darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Presidente del Collegio, al momento dell'apertura dell'udienza, richiede una esplicita dichiarazione ai partecipanti sull'assenza di soggetti estranei all'udienza.

13. Nel corso dell'udienza in modalità telematica, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Collegio e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Presidente potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Collegio e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza in modalità telematica, le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

In caso di impossibilità all'invio immediato, la documentazione esibita potrà essere successivamente prodotta a mezzo pec, entro un congruo termine concesso dal Presidente del Collegio.

16. Il dispositivo della decisione sarà notificato, a mezzo SNT, dalla cancelleria alle parti.

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore Generale



Il Procuratore della Repubblica



Unione Regionale
dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia Romagna

M. Melloni

Ordine degli Avvocati di Bologna

Roberto B. d'Alagni

Camere Penali dell'Emilia Romagna

Valerio d'Emilio

Giudice e Camere penali
del distretto esclusivo
LA - p. d. PIACENZA

Allegato

MODELLO DI AVVISO E DI ISTRUZIONI DA INSERIRE NEL CORPO DELL'EMAIL DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Ove il difensore intenda fornire l'assenso alla celebrazione dell'udienza in modalità telematica, dovrà far pervenire – a mezzo PEC – alla cancelleria del Tribunale del Riesame l'indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare ai fini del collegamento e di PEC da impiegare per le notifiche e l'invio degli atti nonché un numero di telefonia fissa o cellulare da contattare in caso di necessità. Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di fissazione, il difensore dovrà essere pronto per il collegamento in modalità telematica con il tribunale del Riesame. Nel caso di celebrazione dell'udienza in modalità telematica, il difensore è invitato a ad installare sul proprio PC il programma TEAMS: <https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app> ovvero ad utilizzare il software nella versione browser, con invito a fare uso del browser Chrome ovvero Microsoft Edge. Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams.